

STATUTO CNA TERRITORIALE DI MODENA

Approvato in Assemblea CNA Modena il 04 Febbraio 2021



Associazione Territoriale di Modena

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI			
Art. 1	Costituzione	Pag.	2
Art. 2	Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi	Pag.	2
TITOLO II - IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE			
Art. 3	La CNA Associazione Territoriale di Modena	Pag.	3
Art. 4	Obiettivi del sistema CNA	Pag.	4
Art. 5	Il sistema CNA	Pag.	5
Art. 6	Le articolazioni del Sistema CNA Modena	Pag.	9
Art. 7	Sedi Comunali o intercomunali	Pag.	9
Art. 8	Organi della sede comunale o intercomunale	Pag.	9
Art. 9	L'Assemblea di sede comunale o intercomunale	Pag.	9
Art. 10	La Direzione di sede	Pag.	10
Art. 11	La Presidenza ed il Presidente di sede	Pag.	10
Art. 12	Le Unioni e i Mestieri	Pag.	10
Art. 13	Raggruppamenti di interesse	Pag.	11
Art. 14	CNA Professioni	Pag.	12
Art. 15	CNA Pensionati	Pag.	12
TITOLO III - REQUISITI DI AMMISSIONE			
Art. 16	Requisiti necessari per far parte del sistema CNA	Pag.	15
TITOLO IV - GLI ORGANI DI CNA MODENA			
Art. 17	Composizione degli Organi della CNA Associazione territoriale di Modena	Pag.	16
Art. 18	Gli Organi di CNA Modena	Pag.	16
Art. 19	L'Assemblea: durata e composizione	Pag.	16
Art. 20	L'Assemblea: poteri e compiti	Pag.	17
Art. 21	La Direzione degli organi dirigenti: durata, composizione, poteri e compiti	Pag.	18
Art. 22	La Presidenza: durata, composizione e compiti	Pag.	19
Art. 23	Il Presidente	Pag.	19
Art. 24	Il Segretario Territoriale	Pag.	20
Art. 25	Il Collegio dei Revisori dei Conti	Pag.	20
Art. 26	Il Collegio dei Garanti	Pag.	21
Art. 27	Cumulo delle cariche	Pag.	21
TITOLO V - AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI			
Art. 28	Fondo Comune	Pag.	21
Art. 29	Autonomia finanziaria	Pag.	22
Art. 30	Bilanci	Pag.	22
Art. 31	Piano strategico	Pag.	22
TITOLO VI - RAPPORTO ASSOCIATIVO NOME DISCIPLINARI, INCOMPATIBILITA'			
Art. 32	Rapporto associativo	Pag.	22
Art. 33	Incompatibilità	Pag.	23
TITOLO VII - ENTI TERRITORIALI			
Art. 34	EPASA ITACO Cittadini e Imprese	Pag.	23
Art. 35	Ente Provinciale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (CNI-ECIPAR)	Pag.	24
TITOLO VIII - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE E LORO EFFETTI			
Art. 36	Scioglimento del rapporto associativo	Pag.	25
Art. 37	Recesso	Pag.	25
Art. 38	Decadenza	Pag.	25
Art. 39	Esclusione	Pag.	25
TITOLO IX - NORME FINALI			
Art. 40	Logotipo e simbolo	Pag.	26
Art. 41	Scioglimento della CNA Associazione territoriale di Modena	Pag.	26
Art. 42	Entrata in vigore dello statuto/regolamento della CNA Associazione territoriale di Modena	Pag.	26
Art. 43	Rinvio legislativo	Pag.	26
Art. 44	Approvazione dello statuto e mandato per la legalizzazione degli atti	Pag.	26
	Disciplina transitoria	Pag.	27

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, di Modena, Associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Modena Via Malavolti 27. Assume il logotipo CNA seguito dalla specificazione Associazione Territoriale di Modena o CNA Modena (art. 25 comma I dello Statuto nazionale) ed il simbolo previsto dallo Statuto nazionale art. 29 della CNA. Contestualmente prende atto che la titolarità e proprietà esclusiva di tale denominazione logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

La CNA Territoriale di Modena concorre a costituire il sistema CNA Nazionale ed è costituita da tutti gli associati che hanno aderito al sistema. Possono essere istituite sedi secondarie e filiali anche nella Comunità Europea. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali in cui si articola e quelle di settore/mestiere/unione di cui si dota, in sintonia con CNA Nazionale e Regionale. La CNA Associazione Territoriale di Modena favorisce la partecipazione diretta dei soci alla vita associativa, nel totale rispetto del dettato degli artt. 2 e 5A dello Statuto nazionale.

1. Scopi della CNA Associazione Territoriale di Modena sono:

- a. la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati. Lo scopo della rappresentanza, la tutela e dello sviluppo si realizza nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con la P.A. nonché con le organizzazioni politiche economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale e da tutti i livelli territoriali;
- b. la stipula di accordi, contratti collettivi di lavoro e simili;

2. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Associazione Territoriale di Modena svolge le seguenti attività:

- a. organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, promuove iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, con l'intento di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti, nell'ambito del sistema produttivo; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro forte e qualificata presenza sul mercato;
- b. promuove la prestazione, anche diretta e/o fornisce dei servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese e agli imprenditori associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, per la qualità, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c. promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli imprenditori con particolare attenzione agli artigiani e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini anche stranieri. Per realizzare tale compito la CNA si avvale del suo Ente di patronato e d'assistenza sociale (EPASA/ITACO), la cui costituzione è stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21/04/1971, ai sensi e per gli effetti del DLCP 29/07/1947 n. 804, ratificato dalla legge 17/04/1956 n. 561;
- d. assume iniziative volte alla qualificazione e l'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA,

- avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);
- e. attua la rappresentanza a tutela dei pensionati attraverso CNA PENSIONATI; garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre i necessari supporti organizzativi;
 - f. assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
 - g. costituisce strutture organizzative idonee a compiere le relative operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari; assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni, ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
 - h. svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa e propri organi di informazione
 - i. individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e nella relazione con l'ambiente territoriale e per la progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza, assistenza di azioni di rappresentanza o di progetti di sviluppo e qualificazione;
 - j. esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da leggi, regolamenti, provvedimenti, disposizioni o deliberazioni dei propri organi dirigenti, compatibilmente con la normativa vigente disciplinata nel regolamento;
 - k. promuove l'istituzione di sedi di rappresentanza all'estero;
 - l. promuove accordi ed iniziative di carattere economico nell'interesse delle imprese;
 - m. promuove l'associazionismo tra le imprese, anche al fine di una loro più qualificata presenza sul mercato;
 - n. stipula accordi sindacali a livello territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale e regionale;
 - o. definisce ed attua sul territorio le politiche finanziarie nell'ambito delle politiche del sistema e garantisce uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione;
 - p. stabilisce direttamente lo stato giuridico ed economico del proprio personale;
 - q. garantisce, infine, in accordo con le articolazioni, il funzionamento sul territorio dei settori secondo le politiche nazionali;
 - r. tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e alla identità personale;

TITOLO II

IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

Art. 3 - La CNA Associazione Territoriale di Modena

1. La CNA costituisce il sistema territoriale ed unitario di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti nel settore dell'artigianato, dell'industria, del commercio e turismo ed in generale del mondo dell'impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici, degli imprenditori e dei pensionati.
2. Il sistema CNA si articola su tre livelli confederali:
 - CNA - Associazioni Territoriali o unità di primo livello (di seguito CNA Territoriali),
 - CNA Regionali,
 - CNA Nazionale.

Questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, CNA Professioni e CNA Pensionati, ai Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale.

Dello stesso fanno parte gli Enti Confederali come EPASA-Itaco e Fondazione ECIPA, nonché le strutture possedute o partecipate, gli enti e le società di propria emanazione quali CAF CNA S.r.l., CNA Gruppo Servizi Nazionale S.r.l. a socio unico, CNA Immobiliare S.r.l., CNA

Impresa sensibile ONLUS, progetto CNA World, ciascuno mantenendo una propria responsabilità ed autonomia giuridica, finanziaria, patrimoniale ed economica.

3. Ogni associato della CNA Associazione Territoriale di Modena è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto di avvalersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso.
4. L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inserimento nelle CNA territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA. Ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali del sistema. Le quote di adesione a CNA Modena sono stabilite dalle delibere assunte dalla Direzione Territoriale di CNA Modena, in sintonia con le decisioni degli Organi di CNA Nazionale.
5. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente all'inserimento a livello territoriale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica. Ogni quota di adesione è di competenza esclusiva dei livelli confederali in base alle delibere assunte dagli Organi di CNA, in sintonia con le delibere degli Organi CNA Nazionali.
6. Il sistema CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
7. La Presidenza Nazionale, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
 - a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
 - b. l'aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l'aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l'autonomia organizzativa statutaria dell'associazione richiedente;
 - c. l'affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l'uso del marchio CNA all'associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l'associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere decisi anche dalle CNA Territoriali o Regionali, per quanto attiene ai rispettivi ambiti territoriali, previa comunicazione alla Direzione Nazionale.
8. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.
9. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all'interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
10. La promozione dell'attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.

Art. 4 - Obiettivi del Sistema CNA

1. Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle Istituzioni, nella politica e nello stesso sistema delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione di valori si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione.

Valori distintivi dell'artigianato e delle micro, piccole medie imprese sono l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza, la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

2. Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di accesso ai mercati per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del trattato dell'UE.
3. Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.
4. Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.
5. Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un'adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Per la composizione della Presidenza territoriale e della Direzione territoriale si prevede la presenza significativa di imprenditrici come espressamente disciplinato nel regolamento attuativo dello statuto.
6. Il sistema CNA è impegnato ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il sistema CNA, nel suo insieme, partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
 - a) **la rappresentanza e tutela degli interessi;**
 - b) **la promozione economica delle imprese;**
 - c) **la predisposizione e l'erogazione di servizi alle imprese.**
8. Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto di avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione degli associati. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate
10. Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

Art. 5 - Il Sistema CNA

1. La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.
2. Il sistema CNA si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
 - a. Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, sono organizzati a livello territoriale e/o regionale ed a livello nazionale;
 - b. CNA Professioni;
 - c. la CNA Pensionati;
 - d. i raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.
3. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, si riconoscono completamente, come disciplinato dall'articolo 8, negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati dai seguenti documenti:
 - a. Statuto Nazionale di CNA;
 - b. Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale di CNA;
 - c. Codice Etico della CNA;
 - d. Regolamento uso del Marchio CNA;
 - e. Regolamento attività di CNA Audit;

f. CNA Social Media Policy.

4. Tutti i livelli confederali del sistema, nonché gli ambiti differenziati per specializzazione, riconoscono ed operano per valorizzare lo sviluppo della formazione e delle competenze, come individuato nel Regolamento Attuativo dello Statuto.

Le CNA Territoriali (unità di primo livello)

1. Le CNA Territoriali, così come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale sono il livello confederale di base del sistema CNA, unità di primo livello, e sono a loro volta costituite da tutti gli associati al sistema CNA medesimo.
Esse comprendono tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni, ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui le Associazioni CNA medesime, unità di primo livello, si articolano.
2. Nelle CNA Territoriali si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.
3. Le CNA Territoriali operano per l'organizzazione di mestieri e delle rispettive Unioni di Mestiere, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse, stabilendo l'entità delle risorse da impegnare per ciascuna componente del sistema, e in particolare, per quanto attiene al funzionamento delle Unioni di Mestiere, mettendo a disposizione personale qualificato.
4. La CNA Territoriale di Modena, garantisce come previsto dal proprio statuto e richiesto dallo Statuto di CNA Nazionale, la partecipazione alla vita associativa dei Mestieri, anche aggregati dal punto di vista organizzativo e funzionale nelle Unioni, individuando e indicando con le modalità più consone alla dimensione del mestiere per il coinvolgimento degli imprenditori, includendo anche il presidente di mestiere che partecipa alla fase elettiva ai corrispondenti livelli Nazionali ed eventualmente se attivati ai livelli Regionali, che le compongono. Anche per le altre articolazioni come CNA Pensionati ed i raggruppamenti di interesse, riconosciuti dalla CNA e presenti sul territorio di Modena al fine di dare il proprio contributo per la rappresentanza ai successivi livelli.

I mestieri che compongono le Unioni territoriali, o le unioni stesse quando non individuati i mestieri, concorrono alla composizione dell'Assemblea territoriale della CNA fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa in base alle regole definite dal regolamento.

CNA, all'interno di un processo di valorizzazione delle esperienze, al fine di migliorare la rappresentanza ed i servizi forniti agli associati, favorisce e supporta processi di aggregazione, incorporazione o fusione tra unità declinate nel piano strategico, come indicato nel regolamento attuativo dello statuto.

La CNA Territoriale di Modena

- a. Rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi.
- b. Rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA.
- c. Garantisce che gli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai mestieri delle relative Unioni Territoriali, siano rappresentati negli organi dell'associazione.
- d. Stipula, con il concorso delle Unioni e/o i Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori.
- e. Individua ed organizza i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.

- f. Attua e gestisce nell'ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA progetti che derivano da politiche comunitarie.
- g. Definisce le politiche finanziarie, nell'ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l'attuazione e garantendo uno sviluppo equilibrato ed efficiente dell'organizzazione.
- h. Stabilisce direttamente lo stato giuridico ed economico del proprio personale e provvede alla organizzazione e gestione dello stesso nell'ambito dell'associazione.
- i. Detiene il potere esclusivo di assumere obbligazioni e concludere accordi nei confronti di terzi aventi rilevanza patrimoniale.
- l. Rappresenta la CNA nel medesimo ambito nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali, anche per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni locali.

1. La CNA Territoriale individua ed organizza nell'ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l'intero sistema CNA.
2. La CNA Territoriale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.

Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate e del sistema CNA in generale ed al fine di una più efficiente gestione delle risorse, le CNA Territoriali possono proporre, e richiedere alla Direzione Nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con la provincia istituzionale di riferimento.

La Direzione della CNA Nazionale, valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Territoriali con i principi generali dello Statuto della CNA e con i requisiti di cui al successivo art. 8 e ne delibera l'accettazione.

CNA NAZIONALE e LA CNA REGIONALE

1. La CNA territoriale di Modena è parte costituente, con le altre Associazioni Provinciali territoriali, della CNA Regionale dell'Emilia-Romagna, istanza di secondo livello rispetto alle Associazioni Territoriale, in quanto rappresenta il livello di relazione, gestione strategica ed attuazione della rappresentanza di interessi nel territorio regionale. La CNA Associazione territoriale di Modena è parte costituente, unitamente alle altre Associazioni territoriali ed alle CNA Regionali della CNA nazionale "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa".
2. Le CNA Regionali, come individuate nel Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Nazionale, sono il livello confederale regionale del sistema CNA.
3. Le CNA Regionali assicurano la rappresentanza politica al sistema CNA nel suo complesso presso tutte le istanze istituzionali, politiche, economiche, sociali, sindacali della Regione di riferimento.
4. La Direzione Nazionale della CNA valuta la compatibilità degli statuti delle CNA Regionali con i principi generali dello statuto della CNA e ne delibera l'accettazione.
5. CNA Regionale rappresenta e tutela gli interessi del sistema CNA e dei suoi associati al livello della Regione e presso le istituzioni regionali:
 - a. elabora e dirige a livello regionale la politica sindacale e le relative iniziative e stipula con il concorso delle Unioni presenti nel territorio e delle loro articolazioni dei Mestieri, contratti ed accordi sindacali;
 - b. elabora le proposte legislative da avanzare alle Regioni;
 - c. opera nell'ambito delle politiche di promozione economica in ambito regionale e, in accordo con la CNA Nazionale, anche in ambito interregionale;
 - d. attua e gestisce, nell'ambito degli indirizzi complessivi del sistema CNA, le politiche ed i provvedimenti comunitari nella propria regione;
 - e. stabilisce lo stato giuridico ed economico del personale dipendente e detiene il potere esclusivo al livello regionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.

6. D'intesa con le CNA Territoriali della Regione, le CNA Regionali svolgono le funzioni di:
 - a. assistere, promuovere e coordinare la fusione tra CNA Territoriali per la costituzione di CNA tra più unità di primo livello, al fine di una maggiore tutela degli interessi delle imprese associate nei rapporti con le istituzioni;
 - b. assistere, promuovere e coordinare la integrazione di strutture e dei servizi, per una più efficace ed economica offerta di servizi alle imprese associate anche mediante la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
 - c. gestione del rapporto con la CNA Nazionale e con le altre CNA Regionali.
7. Le CNA Regionali, d'intesa con le rispettive CNA Territoriali, debbono operare per l'organizzazione delle Unioni Regionali, di CNA Professioni e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA se non costituiti a livello Territoriale e concordano l'organizzazione di CNA Pensionati.
La CNA Nazionale costituisce il livello nazionale confederale del sistema CNA.
8. La CNA Nazionale usa la seguente denominazione: "Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa" della quale è titolare esclusiva, al pari del logotipo e del simbolo di cui al successivo art. 29.
9. La CNA Nazionale:
 - a. rappresenta la sintesi degli interessi espressi dall'intero sistema confederale;
 - b. rappresenta l'unico livello di espressione della organizzazione generale della rappresentanza in sede nazionale, europea ed internazionale;
 - c. opera per realizzare l'integrazione tra i differenti ambiti associativi, basata sulla convenienza e l'utilità, la creazione di valore, la solidarietà;
 - d. agisce come livello unificante l'immagine e la comunicazione dell'intero del sistema CNA.
 - e. promuove ed organizza sinergie tra i diversi livelli associativi, anche attraverso l'utilizzo su scala nazionale delle più rilevanti esperienze realizzate e/o la creazione di specifiche strutture economiche e societarie;
 - f. stabilisce gli ambiti di rappresentanza dei Mestieri e delle Unioni, in relazione ad interessi economici affini ed omogenei;
 - g. valorizza il sistema generale unitario e nazionale della rappresentanza e ne stabilisce gli standard di qualità e di comportamento, sulla base dei poteri conferitile dal presente Statuto;
 - h. è titolare dei rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali e sociali nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale ed europeo;
 - i. è titolare delle relazioni sindacali a livello nazionale e stipula contratti ed accordi sindacali;
 - j. cura la formazione dei quadri e dirigenti del sistema e promuove studi e ricerche;
 - k. detiene il potere esclusivo al livello nazionale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
10. La CNA Nazionale opera per l'organizzazione dei Mestieri e delle Unioni CNA, stabilendo le relative articolazioni dei Mestieri per ciascuna Unione, indicate all'interno del regolamento attuativo dello statuto, di CNA Professioni e CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA, stabilendo le risorse da impegnare per le stesse.
11. La CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:
 - Il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, studi e analisi, di CNA Sistema Informativo Dati CNA Nazionale, con le procedure tecnico-operative connesse ed i relativi manuali operativi.
 - Il patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate (know-how) derivanti da esperienze e da prove eseguite.
 - Bilancio Sociale.
 - Report annuale sui risultati ottenuti per le imprese.
 - Comunicazioni informative di sistema.
 - Comunicazioni sulle azioni della rappresentanza.

In materia di trattamento dei dati personali i livelli confederali e le articolazioni del sistema si attengono alle indicazioni rese da CNA Nazionale, unico titolare del trattamento per le attività di tesseramento nazionale e rese da CNA Pensionati, unico titolare del trattamento per quanto riguarda l'adesione alla medesima articolazione.

In caso di tesseramento/adesione diverso da quello relativo alle convenzioni nazionali stipulate con gli enti preposti, vanno seguite le prescrizioni assunte da CNA Nazionale e CNA Pensionati.

Inoltre, CNA Nazionale mette a disposizione del sistema:

- Assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, pubblicitaria e di marketing.
- Servizi in termini di progettazione, allestimento e formazione, garantendo corsi di formazione iniziale e di aggiornamento.
- Modulistica (carta intestata, buste, biglietti da visita), nonché stampati e manualistiche varie.
- Materiale afferente alla comunicazione di sistema.
- Provvede a predisporre campagne sui vari tipi di media ed al tempo stesso fornisce l'accesso per la gestione dei clienti / soci all'interno del software che gestisce il Sistema Informativo Dati nazionale: SID CNA Nazionale.

Un patrimonio INFORMATIVO che è segreto, sostanziale, e individuato come "Materiale di Sistema".

Art. 6 - Le articolazioni del Sistema CNA Modena

La CNA territoriale di Modena costituisce le seguenti articolazioni del sistema CNA:

1. **SEDI comunali, intercomunali e/o di area**
2. **UNIONI DI MESTIERI**
3. **RAGGRUPPAMENTI DI INTERESSE**
4. **CNA PROFESSIONI**
5. **CNA PENSIONATI**

Art. 7 - Sedi comunali o intercomunali o di area

L'articolazione della CNA di Modena è costituita dalle Sedi comunali, intercomunali e/o di area deliberate dalla Direzione degli organi dirigenti di CNA Modena.

La Sede comunale, intercomunale e/o di area

- a. è composta da uno o più uffici territoriali;
- b. realizza la partecipazione dell'associato alla vita associativa della CNA ove si perseguono gli scopi e i fini dell'Associazione;
- c. promuove l'aggregazione associativa sul territorio;
- d. opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese ed il loro soddisfacimento tramite l'erogazione degli opportuni servizi e per la diffusione dell'informazione agli associati sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, in ottemperanza alla normativa vigente e disciplinata dal regolamento;
- e. sviluppa azioni di rappresentanza in sede locale e promuove attività sociali, sindacali, economiche e culturali.

Art. 8 - Organi della sede comunale, intercomunale e/o di area

1. L'Assemblea.
2. La Direzione.
3. La Presidenza.
4. Il Presidente.

Art. 9 - L'Assemblea di sede comunale intercomunale e/o di area

1. E' costituita dalla totalità degli associati in quella sede e viene convocata per definire le linee di politica sindacale locale e per concorrere alla definizione delle politiche sindacali/associative più generali.
2. In Assemblea hanno il diritto di voto esclusivamente gli associati in regola con le previsioni dettate dall' art. 3 del presente statuto iscritti alla CNA, al momento della Assemblea medesima.
3. Ha il compito ogni 4 anni di eleggere la Direzione di Sede, intercomunale e/o di Area e i componenti l'Assemblea Territoriale CNA di Modena di propria competenza.
4. Nella stessa seduta in cui si elegge la Direzione di Sede, l'Assemblea elegge il Presidente e la Presidenza di sede la quale è composta dal Presidente e dai Vicepresidenti.
5. L'assemblea di sede è di norma convocata dalla Presidenza della sede e può essere, eccezionalmente, convocata dalla Presidenza degli Organi dirigenti di CNA. Ai lavori dell'Assemblea partecipa il Responsabile di sede e/o di Area.
6. È fatto obbligo al Presidente di convocare l'Assemblea di sede entro 20 giorni dalla richiesta scritta, contenente l'ordine del giorno, sottoscritta da almeno il 10% degli associati.
7. Ogni associato in assemblea ha diritto ad un voto e non è prevista la votazione per delega.

Art. 10 - La Direzione di sede

E' composta di soli associati ed ha il compito di dare attuazione sia alle linee di politica sindacale locale definite dall'Assemblea che, per quanto di competenza, alle linee di politica sindacale elaborate dagli organi ai vari livelli dell'Associazione.

1. Ha la piena responsabilità della gestione dei rapporti con gli interlocutori istituzionali, politici, sociali ed economici presenti nel territorio di competenza.
2. È fatto obbligo al Presidente di convocare la Direzione di Sede qualora venga avanzata la richiesta in forma scritta, con precisato l'ordine del giorno, sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti la Direzione di Sede.
3. In tal caso la Direzione di Sede deve essere convocata entro giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della richiesta scritta.
4. Ai lavori della Direzione di sede partecipa il Responsabile di sede.

Art. 11 - La Presidenza ed il Presidente di sede e/o di Area

1. La Presidenza ed il Presidente rimangono in carica 4 anni e, per non più di due mandati consecutivi.
2. La Presidenza è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vicepresidenti. Alle riunioni partecipa il Responsabile di sede o di area.
3. La Presidenza della sede o di area è responsabile del perseguimento dei fini e degli scopi della CNA sul territorio di competenza.
4. Il Presidente ne sovrintende l'attuazione.
5. Il Presidente ha funzione di rappresentanza presso le Istituzioni locali e gli interlocutori politici, sociali ed economici e verifica l'attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali. Mantiene un costante rapporto con gli organi della CNA Associazione territoriale di Modena.
6. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Presidenza ed il Presidente sono coadiuvati dal Responsabile della Sede, che è individuato dal Segretario Territoriale sentito il parere della Direzione di Sede e/o di Area e previa informazione della Presidenza e Direzione degli Organi dirigenti di CNA Territoriale.

Art. 12 - Le Unioni e i Mestieri

1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, sono aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nell'Unioni, individuate dalla Direzione Nazionale, che svolgono questa funzione all'interno del sistema CNA per i Mestieri che le

compongono. I livelli territoriali possono costituire "macro unioni" o "comparti" di aggregazione delle Unioni riconosciute.

2. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA.
3. Ad ogni livello confederale non possono essere costituiti nuovi Mestieri o nuove Unioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
4. I Mestieri CNA sono costituiti, a partire dal livello territoriale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento.
5. Ciascuna articolazione di Mestiere Nazionale compone l'Unione Nazionale di appartenenza.
6. Le Unioni sono articolazioni di coordinamento organizzativo e funzionale dei livelli confederali Territoriali e/o Regionali e Nazionale.
7. I Presidenti dei Mestieri ed i Presidenti coordinatori di Unione ad ogni livello restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
8. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente coordinatore di ciascuna Unione Nazionale è membro di diritto dell'Assemblea Nazionale della CNA e della Direzione Nazionale della CNA.
9. Il Presidente di Mestiere che assume la funzione di Presidente Coordinatore di ciascuna Unione Territoriale o Regionale è membro di diritto dell'Assemblea del corrispondente livello confederale.
10. Ad ogni livello confederale il Presidente della CNA, con delibera della propria presidenza, delega di norma, al Presidente Coordinatore di Unione di:
 - a. rappresentare gli interessi degli associati dei mestieri che compongono l'Unione stessa, in coerenza con le politiche generali del sistema CNA;
 - b. rappresentare istituzionalmente, ove necessario, le relative articolazioni di Mestiere;
 - c. elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei Mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori coadiuvato dai Presidenti di Mestiere interessati;
 - d. elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
 - e. dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.
11. Nel caso il Presidente confederale non ritenga di conferire in tutto o in parte le deleghe come sopra indicate, ciò deve avvenire con parere conforme della Direzione al corrispondente livello.
12. Il Presidente della CNA, con delibera della propria presidenza, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente Mestiere o al Presidente Coordinatore di Unione al corrispondente livello.
13. In considerazione della specificità dei Mestieri che compongono il settore dell'Autotrasporto, esso costituisce una Unione che detiene direttamente la titolarità delle funzioni elencate, ed ha un proprio statuto. Le iniziative sindacali, non unitarie, di carattere nazionale dei servizi di autotrasporto merci, o che impegnino l'insieme della Confederazione, dovranno in ogni caso essere concertate tra gli organi della Confederazione e CNA FITA. Per quanto attiene a questioni patrimoniali e gestionali aventi rilievo economico e finanziario la CNA FITA assumerà le relative decisioni solo previa autorizzazione della CNA.
14. I Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti dei Mestieri e delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
15. I mestieri per il tramite delle Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA al corrispondente livello, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.
16. Il regolamento attuativo dello statuto disciplina quanto non previsto nello statuto per il funzionamento delle Unioni e dei Mestieri.

Art. 13 - Raggruppamenti di interesse

1. I raggruppamenti di interesse si costituiscono a livello territoriale secondo i criteri dettati dallo Statuto nazionale (art. 6 punto B) e sono identificati nel Regolamento.
2. CNA Associazione territoriale di Modena si impegna a costituire in ambito territoriale i Raggruppamenti di Interesse con la medesima denominazione e modalità di costituzione degli stessi a livello Nazionale tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di specifici obiettivi comuni.
3. Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA di Modena.
4. Sono Organi dei Raggruppamenti di Interesse l'Assemblea, il Consiglio, Presidenza e Presidente.
5. Le norme per l'elezione degli organi dei Raggruppamenti di interesse sono le stesse previste per le Unioni (Art. 14 del presente Statuto).

Art. 14 - CNA PROFESSIONI

1. Come da statuto CNA Nazionale, Cna Professioni è una articolazione del sistema CNA ed è costituita a livello nazionale, fra le associazioni professionali, aderenti a CNA Professioni, costituite ai sensi dell'Art. 26 D. Lgs.2016/2007. Ulteriori istanze di rappresentanza possono essere costituite a livello regionale previa delibera degli organi Nazionali e Regionali così come dettato dall'Art. 6 dello Statuto CNA Nazionale lettera C, punto 8.
2. CNA di Modena, come proseguimento dell'attività di rappresentanza delle forme di lavoro autonomo, non definibili come imprese, organizza CNA Professioni con propri organi allo scopo di rappresentare tutte le forme di lavoro autonomo e professionale non definibili come imprese.
3. Sono organi di CNA Professioni Modena l'Assemblea, la Direzione, Presidenza e Presidente.
4. Le norme per l'elezione degli organi dei Raggruppamenti di interesse sono le stesse previste per le Unioni (Art. 14 del presente Statuto).

Ai componenti il consiglio, come individuati al presente articolo, si aggiungono cinque rappresentanti per le CNA Regionali che hanno costituito, in più di una territoriale, un'associazione professionale o un gruppo locale di professionisti.

I cinque rappresentanti sono individuati ed indicati dalla Presidenza di CNA Professioni, sentita la Presidenza Nazionale di CNA, tra coloro che hanno i gruppi più numerosi.

Il rappresentante proposto per il consiglio è individuato e indicato dalla stessa CNA Regionale.

Art. 15 - CNA PENSIONATI

La CNA di Modena attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati e delle persone anziane attraverso l'Associazione dei Pensionati senza fini di lucro denominata CNA Pensionati che ha sede in Roma. E' un'articolazione che concorre a comporre il sistema Cna di cui assume il simbolo integrato dalla scritta Pensionati.

1. L'Associazione CNA Pensionati concorre a comporre il sistema CNA e si dota di un proprio statuto Nazionale conforme ai principi ed alle norme contenute nel regolamento e nel codice etico della CNA;
2. L'associazione Cna Pensionati Nazionale persegue gli scopi di rappresentanza generale e di tutela degli interessi dei pensionati, con particolare attenzione ai pensionati ex lavoratori autonomi nelle loro diverse espressioni, su tutte le politiche inerenti ai nuovi bisogni dell'invecchiamento (sanità, socio assistenza, mobilità, autonomia domestica) e dell'invecchiamento attivo (innovazione, formazione e turismo sociale, ecc.) indipendentemente dalla categoria di provenienza e della pregressa vita lavorativa, in tutti i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con gli enti previdenziali, con la pubblica amministrazione, con le organizzazioni economiche, sociali, politiche a livello nazionale, europeo ed internazionale ed ai vari livelli territoriali. Per le modalità organizzative e operative si rimanda all'art. 2 dello statuto Cna Pensionati Nazionale.

3. CNA Pensionati si articola su quattro livelli: nazionale, regionale, territoriale ed internazionale, anche in collaborazione con gli uffici del Patronato EPASA ITACO e della CNA.
4. CNA Pensionati di Modena è il livello di Direzione ed esecutivo territoriale delle politiche per gli anziani ed è costituito da tutti gli associati residenti nel territorio di riferimento.
5. CNA Pensionati di Modena:
 - a) rappresenta gli associati nell'ambito territoriale e ne tutela gli interessi nei confronti degli interlocutori (Art. 2 dello Statuto Nazionale Cna Pensionati), in coerenza con gli indirizzi complessivi del Sistema CNA;
 - b) individua ed organizza a livello territoriale i servizi verso gli anziani ed ogni altra iniziativa utile alla loro tutela, in sintonia con il sistema CNA;
 - c) CNA Pensionati cura per gli associati l'informazione e la trasmissione dell'informazione ricevuta, in modo particolare per quanto attiene la normativa, la sua interpretazione, le iniziative promozionali; concorre a definire le politiche finanziarie territoriali della CNA, in ottemperanza alla vigente normativa e disciplinata nel regolamento;
 - d) provvede a fornire i dati aggiornati degli associati all'Associazione regionale della CNA Pensionati o, se questa non è costituita, direttamente all'Associazione nazionale;
 - e) gestisce le risorse che vengono poste a sua disposizione dal livello nazionale, dal livello regionale, e in generale dal Sistema CNA, nonché i conferimenti volontari ricevuti;
 - f) cura pubblicazioni specializzate ed iniziative editoriali;
 - g) svolge iniziative riguardanti il turismo sociale, la cultura, il tempo libero;
 - h) stipula convenzioni ed accordi con soggetti pubblici o privati, anche di tipo economico, a favore dei propri associati.

Organi territoriali:

1. Le Assemblee delle CNA Pensionati Territoriali provvedono ad eleggere i rispettivi Organi, con modalità analoghe a quelle degli Organi nazionali (Art. 9 dello Statuto Nazionale CNA Pensionati).
2. Gli Organi ed i Segretari territoriali hanno compiti e funzioni assimilabili a quelli nazionali, coerentemente con il proprio livello, in stretta sinergia e collaborazione con CNA Modena.
3. I Presidenti hanno poteri di rappresentanza legale a tutti gli effetti nel rispettivo ambito.
4. Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto dell'Assemblea e della Direzione della CNA. Per quanto riguarda la rappresentanza di Cna Pensionati all'interno del sistema Cna Modena, si rimanda all'art. 9 del regolamento cura per gli associati l'informazione e la trasmissione dell'informazione ricevuta, in modo particolare per quanto attiene la normativa, la sua interpretazione, le iniziative promozionali; concorre a definire le politiche finanziarie territoriali della CNA, in ottemperanza alla normativa vigente e disciplinata nel regolamento.
 - a. Provvede a fornire i dati aggiornati degli associati all'Associazione regionale della CNA Pensionati o, se questa non è costituita, direttamente all'Associazione nazionale.
 - b. Gestisce le risorse che vengono poste a sua disposizione dal livello nazionale, dal livello regionale, e in generale dal Sistema CNA, nonché i conferimenti volontari ricevuti.
 - c. Cura pubblicazioni specializzate ed iniziative editoriali.
 - d. Svolge iniziative riguardanti il turismo sociale, la cultura, il tempo libero.
 - e. Stipula convenzioni ed accordi con soggetti pubblici o privati, anche di tipo economico, a favore dei propri associati.
5. Le strutture territoriali potranno dotarsi di un proprio regolamento che preveda negli Organismi dirigenti una significativa presenza di genere che non contrasti con il presente Statuto e con il regolamento nazionale. Le strutture territoriali potranno anche avvalersi dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Garanti confederali al corrispondente livello.

TITOLO III REQUISITI DI AMMISSIONE

1. In osservanza dell'art. 7 dello statuto nazionale possono aderire al sistema CNA le imprese, in qualunque tipo costituite, comprese le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

2. Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al terzo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al quarto comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. L'assemblea territoriale di CNA Modena stabilisce annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA/ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.
3. Gli associati al sistema CNA debbono:
 - a. accettare lo statuto della CNA Territoriale Associazione di Modena, della CNA Regionale e della CNA Nazionale;
 - b. rispettare le regole di comportamento contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico di comportamento della confederazione;
 - c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali.
4. L'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione Fondazione ECIPA, ECIPAR Emilia-Romagna ed EPASA/ITACO, Imprese Sensibile ONLUS le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi, in ottemperanza alla normativa vigente e disciplinata nel regolamento, garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

I diritti degli associati CNA:

- a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, territoriali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
- b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali/territoriali non sono ammesse deleghe.
- c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione delle assemblee. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
- d. Tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti, almeno alla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge;
- e. I candidati alla presidenza territoriale, di Unione di Mestiere o Raggruppamento di Interesse debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA.
- f. Per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

Possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui al precedente terzo comma, in particolare non hanno né il diritto all'elettorato attivo né passivo. Le assemblee territoriali del sistema CNA stabiliscono annualmente l'entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO, secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell'assistenza tecnica e professionale del sistema CNA alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.

Ogni CNA territoriale attiva il circuito a favore dei familiari degli imprenditori, per le persone in genere, in qualità di soci sostenitori, denominato CNA Cittadini e si impegna a gestire lo stesso attraverso il Sistema Informativo Dati nazionale: SID CNA Nazionale
Ogni CNA Territoriale utilizza le apposite APP predisposte e realizzate, o eventualmente individuate, per la gestione del progetto da CNA Nazionale.

Art. 16 - Requisiti necessari per far parte del Sistema CNA

1. Lo statuto dell'Associazione territoriale di Modena recepisce in ogni sua parte l'art. 8 dello Statuto nazionale da intendersi qui integralmente riportato.
2. **Per fare parte del sistema CNA**, le CNA territoriali e le CNA Regionali debbono assumere statuti che garantiscano sostanzialmente:
 - a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli del presente Statuto, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
 - b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
 - c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire un'effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l'alto;
 - d. l'obbligo per le CNA territoriali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea Nazionale della CNA;
 - e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
 - f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
 - g. adozione del codice etico, del regolamento di uso del marchio, del regolamento attività CNA Audit, della CNA Social Media Policy, come meglio definiti nel successivo art. 37 e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
 - h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi, provvedere alla costruzione e all'aggiornamento del Sistema Informativo Dati nazionale nelle modalità esplicitate nel regolamento attuativo dello statuto e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa, favorendo e collaborando a tutte le attività di controllo e verifica, come previsto nel regolamento di attività CNA Audit;
 - i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
 - j. che la durata in carica del Presidente e dei Vicepresidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vicepresidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
 - k. il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l'incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l'incarico di Vicepresidente;
 - l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni della CNA Nazionale e delle altre componenti il sistema CNA;
 - m. la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
 - n. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d'atto che la titolarità esclusiva di tale

- denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale, come indicato nel regolamento d'uso del marchio;
- o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l'impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
 - p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d'appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti territoriali o Regionali;
 - q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV **GLI ORGANI di CNA DI MODENA**

Art. 17 - Composizione degli Organi della CNA Associazione Territoriale di Modena

1. Gli organi della CNA Associazione territoriale di Modena sono composti da imprenditrici e imprenditori commercianti, lavoratori autonomi, professionisti iscritti a CNA e pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
3. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
4. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto, poteri e autonomia di ogni organo.

Art. 18 - Gli Organi di CNA Modena

Gli organi della CNA Associazione territoriale di Modena sono:

- a. L'Assemblea.
 - b. La Direzione.
 - c. La Presidenza.
 - d. Il Presidente.
 - e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - f. Il Collegio dei Garanti.
1. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento attuativo dello Statuto Sono vincolanti, per tutti gli organi, i seguenti principi generali.
 2. La votazione sui nominativi è effettuata a scrutinio segreto, salvo decisione diversa di almeno il 75% dei votanti.
 3. In caso di dimissioni o decadenza di alcuni componenti un Organo, è facoltà dell'organo competente porre la questione della sostituzione all'ordine del giorno alla prima riunione dell'organo elettivo. Per i componenti di diritto della Direzione e Assemblea Territoriale di cui alle lettere a,b,c,d dell'Art. 23 e punto 2 dell'Art 25 del presente statuto, la sostituzione avviene automaticamente con l'elezione del nuovo componente di diritto.
 4. Se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l'organo, il Presidente, convoca senza indugio, l'organo elettivo per il rinnovo dell'intero organo.
 5. Alla convocazione provvede, il presidente. In caso di suo impedimento, provvede il Vicepresidente vicario; qualora anch'esso dimissionario o decaduto provveda il componente più anziano per età e in assenza dei componenti precedenti provvede il Presidente del livello confederale territoriale superiore.
 6. Le assemblee delle Articolazioni territoriali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, possono proporre la sostituzione.
 7. Per il Presidente Territoriale di Modena valgono le norme contenute nel successivo art. 27 e nel Regolamento attuativo dello statuto.

Art. 19 - L'Assemblea: durata e composizione

L'assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno.

Sono componenti dell'Assemblea:

- a. i Presidenti in carica delle sedi dell'Associazione territoriale CNA Modena;
- b. i Presidenti Coordinatori in carica delle Unioni, e da tutti i Presidenti del mestiere territoriale;
- c. i componenti la Presidenza territoriale;
- d. i Presidenti in carica di CNI-ECIPAR ed EPASA/ITACO, Impresa Sensibile Onlus CNA Pensionati, dei raggruppamenti di interesse e di CNA Professioni qualora in possesso dei requisiti previsti dallo statuto;
- e. un numero di titolari di imprese, anche pensionati, eletti ogni 4 anni dalle Assemblee delle istanze del territorio e Portavoce e/o Presidenti di Mestiere, secondo i criteri stabiliti dal regolamento territoriale, proporzionalmente alla loro consistenza associativa;
- f. i Presidenti, iscritti alla CNA Associazione territoriale di Modena, di società collegate, enti di emanazione ed eventualmente di comitati costituiti dall'Associazione territoriale che divengono, qualora non già eletti dalle assemblee associative, componenti di diritto della Associazione territoriale;
- g. Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti. Nelle riunioni dell'assemblea la titolarità del voto deliberato spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri;
- h. I Presidenti di cui alle lettere a, b, c, d, del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi;
- i. L'Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva sarà presieduta dalla Presidenza uscente.

Art. 20 - L'Assemblea: poteri e compiti

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Associazione territoriale di Modena.

L'Assemblea:

- a. stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Associazione territoriale, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell'artigianato e della piccola e media impresa;
- b. esamina l'andamento della CNA Associazione territoriale e delle strutture collegate;
- c. approva il bilancio consuntivo della CNA Associazione territoriale di Modena proposto dalla Direzione o dalla Presidenza, se ad essa delegato;
- d. delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all'ordine del giorno;
- e. indica su proposta della Direzione, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;
- f. approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 dei presenti. Resta salvo il diritto alla Direzione Nazionale di valutarne la compatibilità con i principi generali dello Statuto nazionale;
- g. l'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima e in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima;
- h. le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione, le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% +1 dei presenti;
- i. è fatto obbligo alla Presidenza di convocare l'Assemblea entro 30 giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta con precisato l'ordine del giorno, sottoscritta da almeno il 30% dei componenti l'assemblea;
- j. ogni associato in assemblea ha diritto ad un voto e non è prevista la rappresentanza per delega;

- k. l'Assemblea può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.

L'Assemblea elettiva viene convocata ogni 4 anni per:

- a. deliberare i criteri ed il numero dei componenti la Direzione degli organi dirigenti di CNA Modena ed elegerli;
- b. eleggere la Presidenza, il Presidente ed i Vicepresidenti, determinando il numero di questi ultimi, con i criteri fissati dal Regolamento territoriale;
- c. eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei suoi componenti;
- e. in caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente, di Vicepresidenti e di organi prima della normale scadenza dei 4 anni;
- f. l'elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più 1 degli aventi diritto; qualora per tre volte non si sia raggiunto il quorum, l'Assemblea nella sua quarta convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 21 - La Direzione degli organi dirigenti: durata, composizione, poteri e compiti

1. La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea iscritti alla CNA territoriale di Modena.
2. Sono componenti di diritto della Direzione i componenti la Presidenza, i Presidenti di Sede, i Presidenti-Coordinatori delle Unioni, di CNA Pensionati, e dei raggruppamenti di interesse riconosciuti e Cna Professioni, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento
3. La Direzione viene convocata dalla Presidenza che ne stabilisce l'ordine del giorno. È fatto obbligo alla Presidenza di convocare la Direzione entro 30 giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta, con precisato ordine del giorno, sottoscritta da almeno il 20% dei suoi componenti.
4. La Direzione ha il compito di:
 - a. nominare, su proposta della Presidenza, il Segretario Territoriale della CNA Associazione territoriale di Modena;
 - b. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa, stabilite dall'Assemblea;
 - c. deliberare il Piano Strategico poliennale proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario Territoriale;
 - d. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
 - e. esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente;
 - f. esercitare il potere di controllo rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema confederale CNA di Modena;
 - g. decidere sulle domande di partenariato, aggregazione, di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari;
 - h. decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento;
 - i. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata ottemperanza da parte dei componenti la CNA Associazione territoriale di Modena del presente Statuto o del codice etico di comportamento nazionale;
 - j. deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
 - k. deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;

- l. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, organismi in genere nonché delle Società ed Enti promossi o partecipati dalla CNA Associazione territoriale di Modena;
 - m. deliberare, su proposta del Segretario Territoriale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA di Modena;
 - n. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - o. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
 - p. presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
 - q. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
 - r. deliberare le quote di adesione associativa annuali ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe relative a servizi e prestazioni;
 - s. ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
 - t. deliberare su tutti gli atti di straordinaria amministrazione concernenti la gestione;
 - u. dotarsi di un proprio Regolamento attuativo dello Statuto e del Codice Etico e successive modifiche ed integrazioni;
 - v. promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti periferici e di mestiere;
 - w. approvare, recependoli, gli statuti e relative modifiche di EPASA/ITACO e di Fondazione ECIPAR e ECIPAR Emilia-Romagna Soc. Cons. arl;
 - x. Nominare gli organi secondo quanto previsto negli statuti dei due enti di cui al punto precedente w. Deliberare l'eventuale scioglimento di Fondazione ECIPAR e ECIPAR Emilia-Romagna Soc. Cons., secondo quanto previsto dagli statuti dell'enti;
 - y. delibera sulle proposte di costituire ed organizzare nuovi raggruppamenti di interesse sulla base delle decisioni di CNA Nazionale.
5. La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite, anche non imprenditori.
6. La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze ad esclusione di quelle previste ai punti L, O, P Q.

Art. 22 - La Presidenza: durata, composizione e compiti

La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vicepresidenti. Il Presidente può indicare un Vicepresidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Territoriale.

La Presidenza:

- a. promuove l'attività politica ha funzioni di rappresentanza politico istituzionale;
- b. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario Territoriale, il Piano Strategico poliennale;
- c. verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- d. convoca la Direzione e l'Assemblea stabilendone l'ordine del giorno;
- e. può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d'urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica;
- f. è fatto obbligo al Presidente di convocare la Presidenza entro 7 giorni, dietro richiesta scritta con specificato l'ordine del giorno, presentata dalla metà + 1 dei componenti la Presidenza stessa.

Tutte le altre attività non espressamente disciplinate sono riservate alla Direzione e all'Assemblea.

Art. 23 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli associati, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento. Il Presidente ed i Vicepresidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente:

- a. ha la rappresentanza politica della Associazione territoriale di Modena;
 - b. ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della CNA;
 - c. rappresenta la sintesi del sistema CNA ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche e istituzionali;
 - d. presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori alle liti;
 - e. ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conformi delibere degli organi statutari;
 - f. può conferire deleghe, con delibera della presidenza territoriale, per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze, in particolare specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti di Mestiere ed ai Presidenti Coordinatori delle Unioni territoriali CNA e di CNA Professioni.
1. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente da lui nominato o in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vicepresidenti.
 2. Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi, secondo le procedure previste nel regolamento.

Art. 24 - Il Segretario Territoriale

1. Viene nominato dalla Direzione su proposta della Presidenza e risponde del suo operato alla Direzione stessa.
2. È responsabile dell'attuazione delle decisioni degli organi dirigenti CNA Modena.
3. È responsabile del funzionamento della struttura della CNA e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa. Esercita le funzioni connesse a queste responsabilità con ampia autonomia operativa.
4. Propone alla presidenza il Piano Strategico poliennale.
5. Propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività e l'attribuzione o revoca degli incarichi ai funzionari.
6. Stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Direzione l'assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei funzionari. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
 - a. partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi;
 - b. concorre alla elaborazione delle politiche associative, può coadiuvare la presidenza e il presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA, ed ha la responsabilità dell'attuazione delle decisioni politiche;
 - c. può essere coadiuvato, se richiesto dalla complessità organizzativa, da collaboratori, da lui stesso individuati, a cui vanno attribuite per delega precise funzioni organizzative proprie del Segretario Territoriale. È tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate;
 - d. Il Segretario Territoriale, ed i collaboratori a cui sono state delegate dallo stesso proprie responsabilità di funzioni, formano la Direzione Generale la quale, pur non essendo in nessun caso un organo associativo, esercita un ruolo di direzione primaria delle funzioni organizzative.
7. Tutti i quadri ed il management rispondono direttamente al Segretario Territoriale. Il Segretario Territoriale informa e consulta preventivamente la Presidenza e la Direzione sui quadri, sul management e più precisamente sugli assetti organizzativi interni. Il regolamento attuativo dello statuto, nei vari livelli, può prevedere una durata temporale anche per l'incarico del Segretario Territoriale.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, tutti iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da 1 componente esterno al sistema CNA, iscritto all' Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione amministrativa, economica e finanziaria della CNA Associazione territoriale di Modena.
3. il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all'assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione.

Art. 26 - Il Collegio dei Garanti

1. Il Collegio dei Garanti è composto da almeno 3 membri effettivi e da almeno 2 supplenti anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito CNA; esso è presieduto da un giurista.
2. Il Collegio dei Garanti viene eletto dalla Assemblea della CNA Associazione territoriale di Modena che ne definisce i compensi e rimane in carica per quattro anni. Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell'ambito del sistema CNA.
3. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale, con esclusione di ogni altra giurisdizione; esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA territoriale di Modena.
4. Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione provinciale, la decadenza dalle cariche provinciali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione. Per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA.
5. I diversi ambiti e livelli della CNA possono richiedere al Collegio dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalla stessa adottati.
6. La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriali di appartenenza, ferma la facoltà dell'appello al Collegio Nazionale dei Garanti. Quest'ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo territoriale.
7. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.
8. Il Collegio dei garanti CNA di Modena potrà dotarsi di un regolamento per stabilire modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. In mancanza di tale regolamento valgono i contenuti del regolamento dei Garanti CNA Nazionale.

Art. 27 - Cumulo delle cariche

Si rinvia al Regolamento interno della CNA Associazione territoriale di Modena l'individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

TITOLO V AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

Art. 28 - Fondo Comune

1. Il Fondo comune della CNA Associazione territoriale di Modena è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dai beni mobili ed immobili acquistati con il fondo comune detratte le spese di gestione.
2. L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al fondo comune sono approvate dalla Direzione, su proposta della Presidenza, nella riunione in cui viene presentato il bilancio preventivo.
3. E' fatto divieto di distribuzione agli associati, durante la vita dell'Associazione, di fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 29 - Autonomia Finanziaria

Nell'ambito della propria autonomia giuridica economica, finanziaria e patrimoniale la CNA Associazione territoriale di Modena si impegna a garantire il versamento della contribuzione al sistema CNA, secondo le entità e modalità stabilite dall' Assemblea Nazionale della CNA e risponde autonomamente dei propri debiti nei confronti di terzi con il solo proprio fondo comune.

Art. 30 – Bilanci

Gli organi competenti approvano i bilanci consuntivi e preventivi formulati osservando il principio della competenza e il rendiconto economico e finanziario nel rispetto di quanto disposto dall'art. 148 del DPR 917/86 e dello schema unico proposto dalla CNA nazionale e previsto dall' art. 23 del relativo statuto.

1. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno dell'anno cui si riferisce. Qualora ciò non sia possibile, sentito il collegio dei revisori dei conti, la presidenza delibera motivatamente un nuovo termine nel quale venga a concludersi l'esercizio provvisorio comunque non oltre il mese di aprile;
2. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di luglio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli eventuali avanzi della gestione dovranno essere assegnati a fondo di riserva, essendo espressamente vietata la distribuzione agli Associati, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione, fatto salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge. Il monitoraggio, la verifica ed il controllo del bilancio della CNA Territoriale sono disciplinati da apposito capitolo del regolamento attuativo dello statuto CNA Audit.
3. Le articolazioni del sistema CNA perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio. La CNA Associazione territoriale di Modena si impegna a mettere a disposizione del sistema CNA i dati associativi e quant'altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa.
4. Nell'ambito di ciascun bilancio, quando richiesto, l'articolazione territoriale deve produrre un bilancio consolidato, debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.

Art. 31 - Piano Strategico

1. CNA Associazione territoriale di Modena adotta il Piano Strategico sulla base di quanto stabilito dall'art. 24 dello Statuto Nazionale. Il Piano Strategico, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività, di adesione associativa, e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. CNA di Modena adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le Unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema territoriale CNA. In particolare, le Unioni ed i Mestieri partecipano alla definizione del Piano Strategico della CNA Associazione territoriale di Modena.

TITOLO VI

RAPPORTO ASSOCIATIVO NORME DISCIPLINARI –INCOMPATIBILITA'

Art. 32 - Rapporto Associativo

1. Tutte le articolazioni componenti il sistema CNA si uniformano al logotipo CNA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione (CNA territoriale di Modena; CNA Sede di ...; CNA - nome dell'Unione/Mestiere).
2. L'Associazione costituisce il sistema CNA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri stabiliti all'articolo 46 del presente statuto.
3. Lo statuto di CNA Associazione territoriale di Modena prevede che la revoca dell'adesione al medesimo sistema CNA debba essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.
4. Il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA, ed ogni altro provvedimento disciplinare, sono decisi dalla Direzione Nazionale ed hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.
5. Il commissariamento non fa venir meno l'autonomia e la soggettività giuridica dei livelli commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.

Art. 33 – Incompatibilità

1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente o di componenti la Presidenza, di Presidente- Coordinatore unione di Presidente Territoriale di articolazione di mestiere, di raggruppamento di interesse e di CNA professioni e/o la Direzione della CNA di Modena sono incompatibili con gli incarichi e candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi provinciali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
3. Fanno eccezione i comuni sotto i 15.000 abitanti.
4. Gli organi direttivi competenti valuteranno eventuali aspetti di particolare incompatibilità funzionale al momento dell'accettazione della candidatura, nel rispetto della legislazione vigente.
5. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.
6. Gli incarichi di cui al primo capoverso sono incompatibili con l'appartenenza alle segreterie ed agli organi operativi dei partiti/movimenti a tutti i livelli.
7. Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica possono essere assunti dagli interessati che ricoprono le cariche di cui al primo capoverso, previo l'assenso della Direzione della CNA competente o della organizzazione di mestiere e/o settore competente, che ne verifica le compatibilità funzionali. Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica decadenza dagli organi. L'eventuale e successivo venire meno delle condizioni d'incompatibilità può consentire agli organi competenti la rielezione o la cooptazione dell'interessato, trascorso un anno dal momento in cui sono venute meno le condizioni di incompatibilità.
8. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario territoriale.
9. Gli Statuti di tutte le Unioni o Raggruppamenti di interesse che abbiano statuto proprio debbono recepire questo articolo.

TITOLO VII ENTI TERRITORIALI

Art. 34 - "EPASA ITACO Cittadini e Imprese"

1. EPASA ITACO Cittadini e Imprese è l'organizzazione che svolge le attività di Patronato di cui alla Legge 30/3/2001 n° 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. EPASA ITACO Cittadini e Imprese persegue scopi di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei singoli cittadini, italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello stato e dei loro superstiti e aventi causa, dei pensionati per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative erogate da amministrazioni pubbliche, istituzioni, enti pubblici e privati, società, casse previdenziali, fondi pensione, fondi e casse di assistenza sanitaria integrativa e istituzioni di welfare contrattuale, singoli soggetti.
3. Le prestazioni sono erogate da EPASA ITACO in regime di gratuità, salve le eccezioni stabilite dalla legge 30/3/2001 n°152 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. EPASA ITACO esplica la propria attività attraverso la struttura della sede centrale e, a livello periferico, attraverso le sedi regionali, provinciali, zonali, sia in Italia che all'estero. Ai sensi della normativa vigente le sedi provinciali sono unità strutturalmente e funzionalmente autonome dalla sede centrale e dalla sede regionale. La sede territoriale di Modena assicura la gestione e l'erogazione dei servizi attraverso le unità operative e stabilisce i necessari rapporti operativi con Enti, Istituzioni, e soggetti privati a livello territoriale. La sede territoriale può stipulare accordi, intese e convenzioni ai sensi dell'art.10 della legge n°152/2001 con pubbliche amministrazioni e soggetti privati di corrispondente competenza territoriale in conformità agli indirizzi decisi dalla sede centrale.
5. Nell'ambito del territorio provinciale possono essere istituite sedi zonali. Il Responsabile della Sede territoriale di Modena è responsabile del funzionamento tecnico dei servizi effettuati da EPASA ITACO Cittadini e Imprese e del coordinamento delle iniziative svolte a livello territoriale.
6. Il Responsabile della Sede territoriale è altresì responsabile degli uffici zonali istituiti nella provincia e può curare la promozione del servizio avvalendosi di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge 30 marzo 2001 n°152.
7. La sede EPASA ITACO territoriale cura la regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese corredata dalla documentazione contabile, comunica alla sede centrale, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il rendiconto dell'esercizio stesso e i nominativi del Comitato EPASA ITACO competente per territorio; fornisce, entro il 30 marzo di ciascun anno, alla sede centrale i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno precedente, nonché quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.
8. Per ogni altra norma si rimanda allo statuto nazionale art. 27.

Art. 35 - Ente Provinciale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese (CNI-ECIPAR)

1. CNA Associazione Territoriale di Modena promuove la Fondazione ECIPA Ente Confederale Istruzione Professionale per l'artigianato e le piccole imprese attraverso la propria Società denominata "CENTRO CONSULENZA NEO IMPRESE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA – CNI-ECIPAR".
2. La Società non ha scopo di lucro ed è costituita per lo svolgimento di attività di:
 - a. formazione professionale;
 - b. attività di ricerca e studio;
 - c. consulenza, progettazione, promozione e realizzazione di servizi ed informazioni inerenti ed a supporto dell'attività di formazione ed orientamento al lavoro in generale nell'ambito aziendale (per imprenditori, dirigenti, collaboratori, lavoratori

dipendenti, apprendisti, lavoratori autonomi, neo o futuri imprenditori e simili) per gli studenti in ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario e di alta formazione, per i cittadini, con modalità formative in presenza ed a distanza, da realizzarsi in Italia od in altri paesi comunitari e non, nonché l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate;

- d. servizi offerti agli operatori del mercato del lavoro finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta (intermediazione del personale) codice 78.1 del 28/11/2017;
- e. l'Assemblea dei Soci della CNI- ECIPAR SOC. CONS.LE nomina e revoca, gli amministratori, il Presidente, i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale, secondo quanto previsto all'art. 14 dello Statuto della Società. L'Assemblea dei Soci approva altresì l'atto costitutivo e/o statuto e le relative modifiche. La Società è dotata di autonomia economica, finanziaria e patrimoniale.

TITOLO VIII RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE E LORO EFFETTI

Art. 36 - Scioglimento del rapporto associativo

1. La qualità di associato viene a cessare per recesso, decadenza, esclusione o scioglimento e dell'impresa associata nonché cessazione dell'attività svolta dall' associato.
2. Lo scioglimento del rapporto associativo produce l'automatica decadenza da ogni incarico del titolare o legale rappresentante dell'impresa associata in organi di CNA Modena

Art. 37 - Recesso

1. L'associato può recedere liberamente dall' Associazione, inviando apposita comunicazione alla Presidenza o alla Direzione Provinciale, mediante: lettera raccomandata A.R., o PEC tre mesi prima della scadenza dell'esercizio annuale e gli effetti del recesso decorrono dal 31 dicembre immediatamente successivo.
2. Ove il termine suddetto non venga rispettato, gli effetti del recesso decorreranno dal 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 38 – Decadenza

La decadenza è automatica nei confronti dell'associato che:

- a. Abbia perduto taluno dei requisiti essenziali richiesti dallo Statuto per l'ammissione all'Associazione;
- b. Abbia cessato l'esercizio della propria attività imprenditoriale, dandone relativa comunicazione ai pubblici uffici competenti;
- c. Sia deceduto il titolare dell'impresa individuale, senza subentro degli eredi nell'esercizio dell'attività;
- d. Sia stato dichiarato fallito.

Art. 39 – Esclusione

1. L'esclusione può essere deliberata dalla Direzione nei confronti dell'associato che:
2. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno, del Codice Etico o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti qualificabili "gravi", a norma dell'art. 1455 C.C. e quindi incompatibili con la prosecuzione del rapporto associativo;
3. sia gravemente inadempiente agli obblighi sociali o senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota tessera sottoscritta, dei contributi o nei pagamenti di

eventuali debiti verso l'Associazione o verso società controllate, maturati a qualsiasi titolo ed in assenza di piano di rientro o mancato rispetto dello stesso;

4. il cui titolare o legale rappresentante sia stato condannato per reati dolosi contro la persona ed il patrimonio, ivi compresi quelli previsti dalla Legge n. 55/90, con sentenza definitiva, a pena detentiva superiore ad anni uno;
5. negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 40- Logotipo e simbolo

CNA Associazione territoriale di Modena adotta quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto Nazionale di seguito riportato.

1. Il logotipo della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l'immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
2. L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato dal regolamento approvato dalla Direzione Nazionale che include e disciplina anche in merito a sanzioni per i comportamenti e forme di comunicazione individuate e riconosciute come "non di sistema".

Art. 41 - Scioglimento della CNA Associazione territoriale di Modena

1. Lo scioglimento della CNA può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti dei presenti - In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori; che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti integralmente ad Associazioni ed Enti economici con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 art. 3 comma 190, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 42 - Entrata in vigore dello statuto- regolamento della CNA Associazione territoriale di Modena

1. Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione. Entro 180 giorni dall'approvazione del presente statuto, la Direzione della CNA di Modena deve approvare il regolamento che è parte integrante dello statuto.
2. Il Regolamento territoriale una volta approvato, è finalizzato a chiarire gli aspetti attuativi ed esplicativi dei principi e delle norme contenuti nel presente Statuto.

Art. 43 - Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo statuto nazionale e si applicano le norme di legge vigenti in materia.

Art. 44 - Approvazione dello statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

1. Il presente Statuto della CNA Territoriale di Modena approvato dall'Assemblea del 04/02/2021 abroga ogni precedente simile normativa.

L'Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

Disciplina transitoria

Le CNA Territoriali, le CNA Regionali, CNA Professioni, "Professionisti CNA", CNA Pensionati Nazionale e CNA FITA Nazionale, dovranno rimettere la bozza dei rispettivi statuti, modificati in maniera coerente con lo statuto tipo che sarà approvato dalla Direzione Nazionale, ai sensi del precedente art. 8, entro 90 giorni dalla approvazione alla Direzione Nazionale stessa, la quale, nei tempi più brevi possibili, rimetterà alle stesse il parere, vincolante, sui rispettivi statuti in ordine ai requisiti di ammissione nel sistema CNA.

2. Nell'ipotesi di mancata adozione o adeguamento dello statuto come stabilito nella presente norma, ciascuna delle CNA Territoriali e CNA Regionali riconosce fin d'ora alla Direzione Nazionale della CNA il potere di nominare un Commissario, con il compito di provvedere a tutti gli incumbenti necessari al fine di consentire la partecipazione, di pieno diritto, della singola CNA Territoriale o CNA Regionale al sistema CNA.

3. Fino all'approvazione degli statuti ai sensi del 1° comma del presente articolo, le attuali associazioni CNA Territoriali e Regionali saranno regolate dai loro vigenti statuti, anche per quanto attiene all'elezione degli organi, salvo per le parti incompatibili con il presente statuto, che trova immediata applicazione.

4. Gli organi attualmente in carica in ogni ambito e livello del sistema CNA resteranno in carica fino al loro rinnovo, che avverrà secondo le norme del presente statuto e di quelle del emanando Regolamento Attuativo, nei tempi stabiliti dalla Direzione Nazionale, e, per quanto non previsto, dai vigenti rispettivi statuti.